COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 180 Reg. DEL 19 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Approvazione capitolato servizio di gestione e manutenzione lampade votive Cimitero Comunale. – Direttive per l'affidamento del servizio per mesi 11 (undici).

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **OTTOBRE** dalle ore **12,45** alle ore **13,00** si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. FABIO Salvatore - Assessore	X	
3. FRUSTERI Francesca - Assessore		X
4. LAZZARA Alessandro - Assessore		X
5. PIDALA' Nino Martino - Assessore	X	

- Presiede, in presenza, il Sindaco **Arch. Lazzara Calogero.**
- Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale **Dott. Verzì Carmelo.**
- Non sono intervenuti il Vice Sindaco **Dott. Lazzara Alessandro** e l'Assessore **Frusteri Francesca.**
- Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione n. **178** del **19 Ottobre 2026;**
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**

2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**

COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA TECNICA N° 116 /2026 Del 16-10-2026			PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° 180 /2026 Del 18/10/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MESI 11 (UNDICI)

L'ASSESSORE

PREMESSO che è scaduto il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di lampade votive del cimitero comunale;

CHE questo Ente intende affidare la nuova gestione del servizio lampade votive del cimitero;

Dato atto che rientra tra le competenze del servizio assegnato all'Area Tecnica la gestione degli impianti di illuminazione presenti nel cimitero comunale;

Rilevato che l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva si configura come concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, giacché esso richiede che il concessionario impieghi capitali, mezzi e personale da destinare ad un'attività economica rilevante in quanto suscettibile, quanto meno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull"assetto concorrenziale del mercato di settore.

CHE i lavori affidati ad un concessionario privato, nell'ambito della gestione del servizio in argomento, afferiscono non ad un'opera nuova, ma alla manutenzione ed all'implementazione degli impianti esistenti

Considerato che, per l'affidamento della concessione del servizio in argomento, si rende necessario fissare preventivamente le tariffe, la durata del servizio, le modalità di espletamento, gli oneri a carico della ditta affidataria il tutto previsto nel Capitolato d'oneri speciale allegato "A" alla presente;

RITENUTO opportuno adottare tutte le procedure amministrative atte a consentire la dovuta indizione del previsto affidamento, consistenti, in primis, nell'approvazione del Capitolato Speciale d'Oneri che rilevi le caratteristiche essenziali che distinguano e disciplinino detto particolare servizio con le relative tariffe da applicare agli utenti;

CHE il servizio di gestione e manutenzione per le lampade votive e per la messa in opera straordinaria di lampade nel periodo 31 Ottobre 2026 - 2 Novembre 2026, in occasione della ricorrenza dei defunti, costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore. Si rende necessario, inoltre, garantire a tutti gli utenti che pagano regolarmente il canone annuo, che il servizio sia funzionale e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti esistenti celermente.

Ritenuto di dover dare le seguenti direttive al Responsabile del settore tecnico servizi cimiteriali:

a) di procedere con l'affidamento del servizio secondo la normativa vigente D.lgs 36/2023;
b) di prevedere la corresponsione, a favore del comune di Longi, di un canone annuo fisso sugli incassi della ditta concessionaria, non inferiore ad € 3.000,00 oltre l 'I.V.A di legge;
c) dì prevedere, tra i criteri da considerare nella valutazione dell'offerta economica, l'aumento del predetto importo minimo, l'investimento medio annuo che l'impresa intende offrire, da calcolare in base alla durata della concessione, stabilendo una durata minima di mesi 11(undici) - con eventuale possibilità di rinnovo - l'importo a base d'asta di € 2.750,00 (€. duemilasettecentocinquanta/00);

DATO ATTO che la procedura di scelta con la presente garantisce nel lungo periodo una migliore:
a) gestione del servizio secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti dall'Amministrazione Comunale e previsti nel capitolato;
b) rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
c) esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza presupposti di qualità e di celerità;

Dato atto che:
- l'importo minimo per tutto il periodo posto a base di gara per la gestione e manutenzione straordinaria, compreso i giorni di commemorazione dei defunti 31/10 – 02/11 per il servizio di illuminazione votiva al cimitero comunale ammonta a complessivi € 2.750,00 (€. duemilasettecentocinquanta/00), per il periodo di mesi (undici) oltre IVA al 22%.
- Il canone definitivo sarà quello risultante dall'esito dell'offerta in gara in aumento.

Ritenuto, pertanto, di dover dare corso a quanto sopra menzionato, e nel contempo demandare al predetto Responsabile tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato.

Visti:
- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000;
- ✓ l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per i motivi sopra descritti:

PROPONE

1. Di prevedere la corresponsione, a favore del Comune di Longi, di un canone minimo fisso di €. € 2.750,00 (€ duemilasettecentocinquanta/00) oltre I.V.A. per il periodo di 11 mesi, da versare alla fine del periodo di affidamento del servizio;

2. Di approvare il capitolato d'oneri allegato con le relative tariffe specifiche;

3. Di demandare al predetto responsabile del servizio tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato;

4. Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

Timbro del Comune

IL PROPONENTE
ASSESORE
Sig. Pidalà Nino Martino

Allegato "A"

COMUNE DI LONGI (ME)

Città Metropolitana di MESSINA

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE.

Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

1. Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade elettriche votive dei loculi, delle tombe / cappelle di famiglia esistenti, gli impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade votive su richiesta degli interessati nel cimitero comunale per il periodo dal ____ottobre 2026 al_____settembre 2027 (11 mesi). Nel servizio è compreso, inoltre, la posa in opera delle lampade su supporti decorativi di varie forme, a richiesta dei cittadini, nel periodo della Ricorrenza dei Defunti, ovvero da accendere dal 31/10/2026 al 02/11/2026.

2. Il servizio oggetto dell'appalto prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile nei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe approvate e/o adeguate dalla Giunta Comunale, per il periodo di durata del servizio:
UTENZE STIMATE N°. 850.

Art. 2 - ONERI ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO.

1. Il servizio è riferito alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private, delle tombe, cappelle gentilizie o campi comuni, cellette ossario presenti nel cimitero comunale di Longi, compatibilmente con le norme in materia dei Regolamenti Cimiteriali nazionali e non nonché alle leggi vigenti in materia. L'affidamento comprende anche l'installazione di nuove lampade votive su richiesta dei privati richiedenti.
2. La titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica rimane a carico del Comune, quest'ultimo è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore e a sottoscrivere il relativo contratto. Il concessionario rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.
3. Sono ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché l'esecuzione dei lavori murari necessari per tramite manodopera qualificata di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro si rende necessario per il ripristinare a perfetta regola d'arte di tutte le opere e annessi interessati nonché eventuali danni indipendenza diretta e non diretta nell'espletamento del servizio..
4. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per quanto riguarda materiali, e componenti utilizzati, nonché modalità d'installazione.

Art. 3 - STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI.

1. Il concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva attualmente esistenti e nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

1. Il concessionario dovrà curare, attraverso un controllo periodico degli impianti, la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive oggetto di appalto. Dovrà provvedere alla sostituzione delle lampade guaste e alla realizzazione dell'impianto per nuovi allacciamenti, questi derivati dalla linea principale, costituiti dal portalampade e dalla lampada; eventuale qualsiasi accessorio artistico o decorativo richiesto resta a carico del richiedente; le lampade votive dovranno essere a LED di luminosità pari almeno a 1,07 lux ad 1 m calcolati su di un piano perpendicolare al punto medio dell'ottica rispetto all'asse della lampada e con grado di protezione IP 55.
2. In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino effettivo del funzionamento degli impianti votivi, non oltre il decimo giorno dal verificarsi dell'eventuale guasto.
3. Le lampade non funzionanti vanno immediatamente sostituite a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione.
4. Gli allacciamenti di nuove utenze vanno effettuati entro e non oltre cinque (05) giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento al concessionario della relativa tariffa.
5. Il concessionario dovrà predisporre appositi moduli per la richiesta di nuovi allacci nonché per sostituzione della lampada e/o riparazione del guasto su segnalazione degli interessati. Della richiesta sarà rilasciata immediata ricevuta ai medesimi al momento della presentazione.
6. L'ingiustificato ritardo costituisce uno dei casi di penalità per irregolarità del servizio di cui all'articolo 23.
7. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia alla ditta concessionaria, con spese a carico della stessa mediante rivalsa sulla ditta medesima dell'ammontare della spesa sostenuta con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. L'affidamento del servizio è subordinato ai seguenti obblighi a carico del concessionario:

- il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale con riferimento alla vigente legislazione in materia (decreto del Ministero dell'ambiente del 27/09/2017 (GU n. 244/2017) e del 28/03/2018 (GU n. 98/2018) e s.m.i.;
- l'esecuzione di tutti i lavori inerenti alla gestione degli impianti elettrici esistenti e di quelli che dovessero essere eventualmente eseguiti durante il periodo dell'appalto;
- le opere manutentive di carattere straordinario che si rendano necessarie sia agli impianti esistenti che a quelli di nuova costruzione, affinché gli stessi risultino in qualsiasi momento, dall'inizio alla fine del servizio di affidamento, in perfetto stato di efficienza e conformi alle norme CEI vigenti;
- il rispetto e l'adozione, in caso di ampliamenti degli impianti, del sistema già praticato di attribuzione delle utenze a gruppi di lampade alimentate a tensione non superiore a 24 Volt e ciò a mezzo degli appositi trasformatori in derivazione delle linee principali in partenza dal quadro di comando a 220 Volt. I conduttori (in rame) a valle di detti trasformatori, saranno in cavo sottoplastica e di sezione non inferiore a 2X2,5 mmq, mentre le derivazioni di ogni lampada, pure in cavo sottoplastica, saranno di 2X0,5 mmq, salvo spessori già esistenti se prescritti da normativa specifica. Tutte le opere eseguite dal concessionario in dipendenza dell'affidamento, resteranno di diritto acquisite al Comune. Al concessionario competono gli introiti dei diritti di primo impianto da pagarsi per gli allacciamenti richiesti dai privati, nonché i canoni di abbonamento;
- il funzionamento degli impianti, senza interruzione, giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria o ad eventi e cause non dipendenti dal concessionario; le sospensioni di durata superiore alle sei ore dovranno essere comunicate, anche telefonicamente, all'ufficio preposto;
- la sostituzione diligente e tempestiva delle lampade guaste o, per qualsiasi causa, mancanti;
- la compilazione di un registro informatizzato degli abbonati che serva rispettivamente per il Comune e per la ditta concessionaria; la contabilità e la riscossione delle tariffe che dovranno essere applicate rigorosamente e senza alcuna variazione. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere accuratamente aggiornato l'elenco degli abbonati e di sollecitare il pagamento agli abbonati morosi;
- in occasioni di speciali e temporanee ricorrenze (es. commemorazioni dei defunti, ecc), l'assolvimento del regolare e tempestivo pagamento all'Ente competente del corrispettivo per i consumi di energia elettrica controllati da apposito sistema di misura e soggetti alle tariffe direttamente convenute con l'Ente stesso, assumendosi anche eventuali maggiorazioni di dette tariffe. Il concessionario provvederà, a proprie spese, ad intestarsi i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica. Le fatturazioni inerenti a detti pagamenti potranno essere visionate in qualsiasi momento dagli incaricati comunali;
- l'eventuale installazione e la gratuita manutenzione fino a n. 10 (dieci) lampade votive nei luoghi, all'interno del Cimitero Comunale, segnalate dietro direttive dell'Amministrazione Comunale e dell'ufficio Tecnico;
- l'assunzione del personale occorrente per il buon andamento del servizio. Le persone scelte dovranno possedere ottime doti morali e tecniche, usare modi cortesi e rispettosi ed avere un comportamento adatto alle particolari esigenze dell'ambiente in cui il servizio viene svolto;
- entro il 10 giorni prima della scadenza del contratto di affidamento, la presentazione annuale al Comune del registro informatizzato degli abbonati in atto e relativo ammontare dei canoni di abbonamento riscossi con relativo indirizzo e numero di loculo, fossa o tomba di famiglia allacciata al servizio;
- l'esecuzione di nuovi impianti che si rendessero necessari in dipendenza di nuove costruzioni o di sistemazione di nuovi campi di sepoltura e comunque ovunque lo richieda il Comune. La direzione dei servizi tecnici comunali darà alla ditta concessionaria le opportune disposizioni per l'allestimento e la presentazione dei progetti esecutivi degli eventuali impianti nelle nuove costruzioni e nei campi comuni;
- la tenuta dei registri e schedari per il rilevamento di ogni dato inerente agli utenti ed alle sepolture al fine di consentire al Comune il controllo della consistenza dell'utenza ogni qualvolta questi ne faccia richiesta;
- il risarcimento dei danni a persone e alle cose, del Comune e/o di terzi, che dovessero essere provocati in dipendenza del servizio gestito;
- la conduzione di tutti i lavori di modifica degli impianti, di esercizio e di manutenzione, in modo che non vengano intralciati o ritardati altri lavori nel cimitero comunale;
- l'osservanza, per tutta la durata dell'affidamento, del vigente regolamento cimiteriale, di igiene, di polizia mortuaria e di polizia urbana, nonché di tutte le norme che disciplinano la materia;
- la presentazione, prima dell'inizio del servizio, del POS relativo ai lavori, come previsto dalla normativa vigente e del nominativo del Direttore di cantiere.

2. Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i. completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente incluso il progetto firmato da un tecnico abilitato.

3. Sono altresì a carico del concessionario:

- gli oneri derivanti dall'acquisto, noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature che la ditta concessionaria riterrà opportuno impiegare per l'espletamento del servizio;
- gli oneri per l'istruzione dei propri addetti alle norme di sicurezza ed di igiene vigenti, anche in merito all'utilizzo di mezzi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività, ad inserire tale attività in quelle descritte nel proprio piano di sicurezza aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08 provvedendo, altresì, a dare comunicazione alla stazione appaltante dei

nominativi di: datore di lavoro, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori;

- la stipula di specifica polizza a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali almeno pari ad € 200.000,00 nonché polizza di R.C.T. e R.C.T.O. per l'espletamento del servizio con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000 per sinistro;
- ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Longi. Per tale motivo, in osservanza a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare nell'art. 29, l'aggiudicatario verrà designato quale Responsabile "esterno" del trattamento dei dati, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Longi.
- ogni altro onere comunque previsto dai successivi articoli del presente capitolato;

Art. 6 - TARIFFE.

1. Le tariffe in vigore alla data odierna sono, rivalutate a seguito di adeguamento ISTAT, come deliberate dalla Giunta Comunale di Longi (deliberazione n. .....) le seguenti:
   - tariffa relativa ai diritti di primo impianto (allacciamento): € 40,00, oltre IVA
   - tariffa per abbonamento annuo per ciascuna lampada installata: € 10,33 oltre IVA.
   - tariffa per commemorazione dei defunti dal 31/10 al 02/11 di ogni anno per ciascuna lampada installata € 1,04 oltre IVA.
2. Le tariffe si intendono non comprensive del costo di spedizione a mezzo posta, dell'IVA e delle spese per il pagamento tramite bollettino postale.
3. Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.
4. È fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere agli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dal contratto.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO.

1. Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:
   - la pulizia e la manutenzione della lampada;
   - le riparazioni della lampada;
   - il ricambio delle lampade;
   - il consumo di energia elettrica;
   - la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
   - l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.
2. La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla ditta concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
3. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
4. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla ditta concessionaria del servizio che si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione. Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta della stazione appaltante. La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente alla ditta concessionaria e al Comune che dovrà autorizzarla prima del relativo allaccio.
5. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.
6. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata alla ditta concessionaria e al Comune almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al comune risolvono di diritto l'abbonamento.
7. L'importo per il canone di abbonamento per ogni lampada ad accensione continua dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dalla ditta concessionaria. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampade bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.
8. Nell'eventualità che l'utente risulti insolvibile o irreperibile o altro, la ditta concessionaria potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.
9. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione (pari al diritto di attivazione primo impianto).
10. L'ingombro delle lanterne nei loculi e colombari non dovrà comunque superare i cm 10x25 di altezza e non potranno sporgere al di sotto o al fianco delle lastre di chiusura. Non è pertanto consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra i loculi.

Art. 8 - RAPPORTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA CON L'UTENZA.

1. I rapporti con l'utenza dovranno assicurare la massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti. In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
   - Il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogniqualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso il cimitero comunale, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:
     - le nuove modalità gestionali
     - le tariffe
     - le modalità di pagamento ed i relativi tempi
     - le conseguenze del mancato pagamento
     - le modalità di intervento ed i relativi tempi
     - i propri recapiti, completi di numero telefonico, fax e e-mail
     - il nome del referente autorizzato a fornire informazioni
     - il nome del referente presso il quale inoltrare richieste di intervento

   - agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati al concessionario, cui competono gli oneri del ripristino, salvo qualunque altra azione civile o penale a loro carico, riservandosi la ditta appaltatrice il diritto di sospendere il servizio.
   - il pagamento della rata di abbonamento da parte dell'utente a favore del concessionario dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di recepimento dell'avviso di pagamento. In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all'utente moroso un sollecito di pagamento, concedendo allo stesso un ulteriore termine di un mese. Trascorso il periodo suddetto senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il concessionario potrà, a sua discrezione, e senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione del servizio mediante l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica. La riattivazione del servizio sarà accordata dopo l'avvenuto versamento delle quote dovute e non pagate, comprensive degli interessi legali del diritto fisso per l'allacciamento, delle eventuali spese amministrative, quest'ultime per un ammontare massimo non superiore alla misura del canone annuo.
   - è fatto divieto al concessionario di far pagare le somme per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia decaduto, risolto, revocato o scaduto.
   - Il concessionario avrà la facoltà, previo tempestivo avviso da esporre agli ingressi del cimitero, di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica per eventuali riparazioni all'impianto. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da causa di forza maggiore non daranno luogo a risarcimento, rimborsi, responsabilità ed a pretese di sorta.

Art. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ALLACCIAMENTO E DELLE TARIFFE DI ABBONAMENTO.

1. Il concessionario dovrà predisporre per gli utenti appositi bollettini di conto corrente postale, allo stesso intestati, che dovranno riportare la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in diritti di allacciamento, canone di abbonamento, I.V.A. ecc.
2. Le tariffe di abbonamento dedotte del canone che verrà corrisposto al Comune di Longi sono ritenute remunerative ad ogni effetto, compenseranno il concessionario di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere, ivi compresi i costi per: materiali, personale, oneri previdenziali ed assicurativi, oneri per la sicurezza, attrezzature, obblighi ed oneri del presente capitolato, ecc. Ivi compreso le spese generali e l'utile di impresa.
3. Il canone di concessione annuale è costituito da una quota percentuale sull'importo fatturato complessivamente ogni anno dalla ditta concessionaria agli abbonati per l'erogazione del servizio, compre gli introiti per i diritti di primo impianto e per riallacciamento, da corrispondere al concessionario.
   La quota percentuale sull'importo fatturato di cui al punto precedente è oggetto di offerta. A base di gara è posto un valore minimo annuale del canone di concessione pari a €. 3.000,00 oltre I.V.A.
   Nel caso specifico (11 mesi) l'importo posto a base d'asta è di € 2.750,00 (€. Duemilaset-tecentocinquanta/00), il quale va incrementato della percentuale di offerta del _____% pari ad €. _____ per un totale complessivo oltre I.V.A. di €. _____ (Euro ...../00).
4. In caso di aumento delle tariffe, il canone di concessione verrà, per il periodo residuo di durata della concessione e a decorrere dal 01 gennaio successivo, automaticamente ricalcolato nella medesima percentuale di cui al punto 3, che rimane fissa ed invariabile per tutta la durata della concessione.
5. L'importo del canone di concessione da riconoscersi al Comune di Longi non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito al comma 3.
6. Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato dal concessionario a favore del comune di Longi entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del contratto di affidamento del servizio per l'intero periodo di durata contrattuale, su conto corrente bancario dell'Ente.
7. Il versamento del canone di concessione dovrà essere preceduto dalla trasmissione di una dettagliata attestazione indicante l'importo complessivamente fatturato dal concessionario nell'anno in corso per l'erogazione del servizio. Detta attestazione dovrà altresì indicare il numero degli abbonati nell'anno, il numero dei nuovi allacciamenti e delle cessazioni, l'indicazione delle sepolture servite dal servizio e dovrà pervenire all'Ufficio competente entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del contratto di affidamento del servizio, per l'intero periodo di durata della concessione.
8. Il mancato versamento al Comune di Longi del canone di concessione entro 30 gg data emissione fattura, comporta la decadenza dalla concessione con risoluzione del relativo contratto.

Art. 11 - REFERENTE E REPERIBILITÀ.

1. Il concessionario dovrà altresì nominare un referente, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'azienda.
2. Il concessionario dovrà comunque essere reperibile per tre giorni la settimana (lunedì -mercoledì–sabato negli orari di apertura del cimitero. A tal fine il concessionario dovrà comunicare: recapito telefonico, e-mail e pec; a cui gli utenti e l'Amministrazione Comunale potranno rivolgersi in modo da garantire la tempestività degli interventi.

Art. 12 - VALORE DELL'APPALTO.

Il valore dell'affidamento è determinato in **€** _____,____, compresi oneri per la sicurezza pari a € _____,____ oltre I.V.A.

Art. 13 - CRITERI DI AFFIDAMENTO.

Il contratto viene aggiudicato con il metodo del maggiore rialzo sulla percentuale del "Canone di Concessione" posta a base di gara, pari €. **2.750,00** (€. Duemilasettecentocinquanta/00) degli introiti complessivi, IVA esclusa, rapportato agli 11 (undici) mesi dell'affidamento, incrementato della percentuale offerta.

Art. 14 - DURATA DELL'APPALTO E RINNOVO.

1. La durata dell'appalto stabilita interessa il periodo dal _____ al _____.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà:
   - di prorogare l'appalto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un massimo di 3 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (art. 106, comma 11 del d.Lgs. 36/2023);
   - qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre al concessionario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il concessionario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120 del d.Lgs. 36/2023).

Art. 15 – CONTRATTO.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante. Il servizio sarà preso in carico dal concessionario anche in via anticipata rispetto alla data di stipula del contratto, purché siano state regolarmente ultimate le operazioni di individuazione del Concessionario e di affidamento definitivo, ai sensi dell'art, 48 del d.Lgs. 36/2023.

Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

1. Il concessionario non potrà, a pena di revoca, cedere ad altri il contratto di appalto di cui all'oggetto.
2. È vietato subappaltare i servizi oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 17 –GARANZIA DEFINITIVA.

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti (Decreto legislativo 36/2023, è richiesta all'aggiudicatario una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva è prestata secondo le modalità e le finalità riportate all'articolo 117 del Codice dei contratti (Decreto legislativo 36/2023).
2. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio relativamente al presente capitolato; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
3. Ai sensi dell'articolo 117, del Codice dei contratti (Decreto legislativo 36/2023), la mancata costituzione della garanzia dell'articolo 117 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.
4. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED INFORTUNISTICI.

1. Il concessionario è obbligato:
   - ad osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera durata dell'appalto;
   - ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile del Procedimento richiederà d'ufficio il DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
   - a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;

- a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori;

- ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, in particolare relativamente all'uso di prodotti chimici e/o biologici. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere alla Ditta affidataria l'applicazione di misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale;
- a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo, in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati;
- a segnalare al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dell'esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:
  a. infortuni occorsi ai propri dipendenti;
  b. incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- a depositare prima dell'inizio del Servizio il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni. In sede di sottoscrizione del contratto verrà, inoltre, sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto dal servizio demografico. Anche le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI costituiscono prescrizioni per la corretta esecuzione delle prestazioni.
- a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Il concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente.
3. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'impresa, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Art. 19 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il concessionario è obbligato a sottoscrive il contratto così come approvato con deliberazione della Giunta n.....del....., accettandone e osservandone senza riserve il contenuto per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Art. 20 - ASSICURAZIONI INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITÀ CIVILE.

1. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante.
2. Prima della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio o della sottoscrizione del contratto, la ditta affidataria dovrà presentare copia della idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per tutti i danni derivanti da comportamenti del proprio personale o dal malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale avente durata pari a quella del contratto, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti della stazione appaltante. Dovranno essere consegnate al Responsabile del Procedimento anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell'appalto.
3. La succitata polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni affidate, e per ogni danno alle opere preesistenti. La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali, dovrà essere almeno pari a € 200.000,00 ed il massimale per l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCTO) dovrà essere pari almeno a € 1.500.000,00 per sinistro.
4. L'inadeguatezza delle polizze non consente di procedere alla sottoscrizione del contratto.
5. La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta appaltatrice per opera di terzi.
6. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne la stazione appaltante da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Art. 21 - RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI.

1. Ogni guasto recato, in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale.
2. In caso di mancato adempimento di quanto sopra da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini e alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva versata al Comune.

Art. 22 - AVVIO DEL SERVIZIO.

1. Il servizio sarà preso in carico dal concessionario dalla data del verbale di consegna del servizio, eventualmente il servizio potrebbe iniziare in via anticipata rispetto alla data di stipula del contratto, purché siano state regolarmente ultimate le operazioni di gara e conclusa l'aggiudicazione. Valgono le norme transitorie specificate all'articolo 31 del presente capitolato.
2. Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio il concessionario sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dai successivi articoli.

Art. 23 – PENALITÀ.

1. Per le violazioni di seguito indicate verranno applicate le seguenti penali:
   - per ritardo nell'allacciamento di nuove utenze superiori a cinque (cinque) giorni, Euro 20,00 (Venti/00).
   - per ritardo nella sostituzione di lampadine guaste superiore a 6 giorni, Euro 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

2. L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al concessionario della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto e senza alcuna formalità legale. Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile preposto verrà applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sulla somma depositata a garanzia.

Art. 24 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.
2. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti di tutto o gran parte del cimitero, superiore a 2 giorni consecutivi verrà applicata la penale Euro 20,00 (Venti/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.
3. In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente, con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune.

Art. 25 - MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO.

1. Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dalla ditta concessionaria.
2. Le attrezzature e i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.
3. Il concessionario dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.
4. Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze dipendenti sufficienti per garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. Il personale dovrà indossare indumento di lavoro con contrassegno della ditta e cartellino di riconoscimento ben esposto. Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nello spirito delle norme del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.
5. Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
6. L'Amministrazione richiederà l'allontanamento dei dipendenti che avessero una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.
7. Il concessionario dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri impedimenti. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all'esecuzione del servizio.
8. Il concessionario dovrà individuare un Referente tecnico operativo che sia diretto interlocutore del Direttore dell'esecuzione del contratto per quanto concerne la gestione operativa e tecnica delle prestazioni. Il suddetto Referente è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dalla ditta concessionaria, nelle giornate in cui, essendo in atto l'effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo dell'eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato per iscritto all'Amministrazione. Il Referente tecnico deve sempre garantire la propria reperibilità. Tale Referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze. Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico del concessionario. Il Referente tecnico operativo dovrà:
   - essere adeguatamente formato nelle materie oggetto dell'affidamento;
   - seguire, controllare e coordinare globalmente i servizi affidati per conto della Ditta affidataria,
   - essere disponibile ad effettuare sopralluoghi congiunti con il Direttore dell'esecuzione del contratto al fine di trovare soluzione ad eventuali problematiche che dovessero manifestarsi presso il cimitero,
   - sottoscrivere tutti gli eventuali elaborati tecnici richiesti alla Ditta appaltatrice dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 26 - CONTROLLO E VIGILANZA.

1. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad esercitare e ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica e ispezione all'interno del cimitero comunale, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.
3. Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta, al Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO.

1. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario perda, durante l'esecuzione del servizio, uno o più requisiti per la partecipazione e svolgimento del servizio oggetto di appalto.
2. L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo fornito dal Concessionario, qualora questi si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:
   - mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
   - abbandono del servizio senza giustificato motivo;
   - impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
   - mancato rispetto, delle condizioni indicate in offerta, accertate dal personale comunale;
   - addebito di più di cinque contestazioni all'anno comportanti penalità;
   - danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o ai privati;
   - esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale in difformità a quanto previsto dagli elaborati progettuali, o omettendo la consegna del previsto certificato di conformità, o in tempi che superino di 60 giorni l'eventuale sollecito scritto inoltrato dal Comune.
3. Dal ricevimento della contestazione (che viene inviata senza alcuna formalità legale anche mediante mail certificata - pec) il concessionario può nei 15 giorni successivi chiedere di essere sentito in contraddittorio o presentare memorie scritte.
4. In caso di decadenza, risoluzione anticipata, revoca, il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio; nessun rimborso è dovuto al il concessionario da parte del Comune, anche per quanto concerne spese sostenute per eventuali nuovi impianti installati ed eventualmente non ammortizzate per mancati allacciamenti, a titolo di penale.
5. Il concessionario dichiarato decaduto ha diritto a percepire i canoni di abbonamento degli utenti in misura proporzionale dei dodicesimi annui per i quali ha assicurato il servizio, ed inoltre i contributi fissi una tantum già riscossi.

ART. 28 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO – DUVRI.

1. L'affidatario deve perciò impegnarsi a realizzare gli interventi affidati in adeguate condizioni di sicurezza;
2. Il concessionario deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in modo particolare deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, aver approntato il Piano operativo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;
3. Il Piano operativo sostitutivo di sicurezza dovrà essere predisposto obbligatoriamente entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio. Detto piano dovrà essere trasmesso al Responsabile per l'esecuzione del Contratto, del quale contratto ne costituisce allegato, ed essere tenuto sempre a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Il Piano dovrà essere aggiornato ad ogni variazione della situazione descritta nell'elaborato presentato all'inizio del servizio.
4. Il Referente Tecnico della ditta affidataria, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico – professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi e avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un suo eventuale sostituto. Il nominativo del Referente tecnico dovrà essere comunicato prima dell'inizio degli interventi. In ogni caso, nell'esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei sia per la garanzia della salute degli operatori che delle persone comunque addette agli interventi e di soggetti terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
5. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto dovesse rilevare difformità rispetto al contenuto del piano di sicurezza o all'applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l'esecuzione degli interventi. In ogni caso Il responsabile del procedimento a seguito di reiterati inadempimenti potrà intraprendere la risoluzione del contratto in danno della ditta affidataria. Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'affidatario, che dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando il Comune da ogni responsabilità.
6. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l'esecuzione dell'appalto (D.U.V.R.I.) verrà elaborato in contradditorio con il concessionario e costituirà parte integrante della documentazione contrattuale.

7. Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale della ditta stessa, il piano operativo di sicurezza afferente ai servizi oggetto dell'appalto e il D.U.V.R.I. sottoscritto dal legale rappresentante della ditta al fine di darne attuazione anche nei confronti degli utenti dei cimiteri.
8. Durante lo svolgimento dell'appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese sarà cura della stazione appaltante indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il D.U.V.R.I.. Qualora le imprese interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva cantieri l'affidatario avrà l'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
9. Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali.
10. In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio o improprio o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.

Art. 29 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente affidamento, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, richiedendone l'immediato adempimento.

Art. 30 – CONTROVERSIE.

1. Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune di Longi e il concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente affidamento, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale nei modi e termini di legge, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Patti (ME).

Art. 31 – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.

1. Entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio dovrà essere attivata da parte della ditta appaltatrice la volturazione delle varie utenze CF TN.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 36/2023, in quanto applicabile, nel Codice Civile, nel Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, e nelle altre leggi o principi vigenti in materia, nonché al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
3. La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 124 D.Lgs 36/2023 in caso di fallimento del concessionario o risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

Il responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Miceli)

Il responsabile dell'area Tecnica
(Arch. Corrado Galati Casmiro)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - *PARERE FAVOREVOLE*

Longi 16/10/2026

Timbro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Corrado Galati Casmiro)

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì 16.10.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia Zingales)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio esercizio finanziario _____

	Capitolo _____	Voce:
	I__I Competenza I__I Residui _____	Impegno n° _____/2026 per **€** _____

Longi, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia Zingales)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia Zingales)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C.

N. 180 DEL 19.10.2026

DELLE ORE 12,45 ALLE ORE 13,00

PROPOSTA N. 180 **del** 19.10.2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano
Nino Martino Pidala'
Pidalà Nino Martino

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI'

****

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, lì 19.10.2026 - Il Segretario Comunale –*Dott. Carmelo VERZI'*

****

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ - Il Segretario Comunale – *Dott. Carmelo VERZI'* _____

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 27.10.2026.

Longi, lì 19.10.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo VERZI'

	Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____. **IL RESPONSABILE DELL'AREA A.A. G.G. – Servizi alla Persona** _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi lì _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____